

## RELAZIONE TECNICA

L'attuazione della legge delega e dei relativi decreti legislativi non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Per l'implementazione dei sistemi informatici le Pubbliche Amministrazioni utilizzeranno le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

In particolare, ciò comporta che le risorse saranno individuate da ciascun Ente nell'ambito di quelle attualmente in essere presso le pertinenti Unità previsionali di base, ovvero i capitoli di bilancio destinati allo scopo.

A titolo esemplificativo, potranno utilizzarsi le risorse destinate alla manutenzione ordinaria e straordinaria dei sistemi informatici, e, per lo sviluppo e la progettazione potrà essere utilizzato il personale dotato di specifiche competenze già in rapporto organico con l'Amministrazione.

In ogni caso si rappresenta che in occasione di ogni passato provvedimento in materia di riforma del bilancio dello Stato (L. n.468/1978 e successive modifiche ed integrazioni), ivi inclusa la previsione dell'introduzione della contabilità economica (Legge n. 94/1997), come pure le leggi in materia di normalizzazione ed armonizzazione della contabilità degli altri enti della finanza pubblica, gli stessi provvedimenti non hanno previsto alcun onere, né per la sperimentazione, né per l'implementazione dei sistemi informatici.

Al fine di evitare che comunque possano aversi nuovi o maggiori oneri si è ritenuto di prevedere, con l'articolo 4, una specifica clausola di salvaguardia che valga come precetto nei confronti dei responsabili tenuti ad applicare, in concreto, quanto sarà disposto dai decreti legislativi previsti dalla presente legge delega.